

**Legge di Stabilità 2015 nuova normativa - 1° luglio**  
**L'art. 5, comma 1 del DPCM 18**

**I Ticket non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro; sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.**

**Per questi motivi i Ticket NON sono CUMULABILI e sono utilizzabili SOLO durante la giornata lavorativa dai prestatori di lavoro.**



L'art. 5, comma 1 del DPCM 18 novembre 2005, stabilisce che i **buoni pasto**: consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto; costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione; sono utilizzati, **durante la giornata lavorativa** anche se festiva o domenicale, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato; **non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro; sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.**

I **ticket restaurant** devono riportare o permettere di identificare:

il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; la ragione fiscale e il codice fiscale della società di emissione; il valore (facciale) espresso in valuta corrente; il termine temporale di utilizzo; lo spazio riservato per l'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; la dicitura *"il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato sole se datato e sottoscritto dall'utilizzatore"*.

**PS: Non prendetevela con NOI. Noi facciamo i ristoranti non le leggi.**